

ACCORDO RELATIVO AL PIANO DI USCITE VOLONTARIE

In Milano, il giorno 29 dicembre 2020

Tra

Banco BPM, anche nella sua qualità di Capogruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo Banco BPM costituita dalle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-CGIL, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub

Premesso che:

- le Parti richiamano l'informativa del 2 dicembre 2020 e la lettera del 10 dicembre 2020, i cui contenuti si intendono integralmente confermati e condividono la necessità di ricercare le migliori soluzioni per gestire in modo sostenibile i necessari passaggi verso qualificazioni professionali più aderenti alle mutate condizioni di lavoro e di contesto dovute alle nuove modalità di relazione con la clientela;
- le Parti hanno individuato, tra le soluzioni percorribili, anche la possibilità, per coloro che lo richiedano, di fare ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà del settore del credito;
- in relazione a quanto precede, le Parti si danno atto che si concretizzano altresì le condizioni per confermare attenzione e sostegno all'occupazione giovanile, mediante l'ingresso nel Gruppo di persone che contribuiscano allo sviluppo delle nuove competenze richieste e in grado di supportare la crescita del business.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 Contesto di riferimento

Le Parti si danno atto che in un contesto particolarmente sfidante caratterizzato da nuove modalità di relazione legate all'utilizzo delle moderne soluzioni tecnologiche e dell'operatività a distanza, si rende necessaria l'adozione di misure idonee ad adeguare le competenze dei lavoratori al mutato scenario di riferimento.

Saranno pertanto valutati specifici progetti di formazione per il conseguimento di nuove competenze professionali correlate al progressivo sviluppo tecnologico dell'attività, che potranno rientrare anche tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti previsti dalla legge e dal contratto del credito.

Le Parti hanno individuato inoltre la possibilità, per coloro che lo richiedano, di essere accompagnati alla pensione anche attraverso il ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà del settore del credito, secondo le previsioni che seguono.

Articolo 3 Perimetro del piano di uscite volontarie

Le Parti convengono un piano di uscite volontarie per la quota numerica di 1.500 lavoratori.

I soggetti interessati sono i destinatari del CCNL 31 marzo 2015 per i Quadri Direttivi e il personale appartenente alle Aree Professionali, rinnovato con Accordo del 19 dicembre 2019, nonché del CCNL 13 luglio 2015 per i Dirigenti – per i quali restano ferme le normative di legge e di contratto loro applicabili - che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'AGO entro il 31 dicembre 2026.

Le previsioni di cui al presente accordo trovano applicazione anche nei confronti di quei lavoratori a suo tempo interessati dall'operazione di cessione di ramo d'azienda verso CF Liberty Servicing.

Articolo 4 Personale con requisiti per l'accesso alla cd. "quota 100"

I lavoratori che hanno maturato o matureranno entro il 31 dicembre 2021 il requisito per l'accesso alla pensione con la cd. "quota 100" ai sensi dell'art. 14 della l. 26/2019, potranno risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla data del 30 aprile 2021 ovvero alla data dell'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico AGO.

A tale proposito dovranno compilare e far pervenire all'azienda l'apposito modulo (allegato 2) entro la data del 31 marzo 2021.

Sarà data priorità alle domande di coloro che abbiano maggiore prossimità alla maturazione del primo requisito pensionistico (pensione anticipata o di vecchiaia).

Qualora detto criterio non sia sufficiente, si farà ricorso alla maggiore tempestività nella presentazione del modulo di cui sopra.

Al personale interessato sarà riconosciuta in caso di accoglimento della domanda, una incentivazione all'esodo, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, sulla base del numero dei mesi intercorrenti fra il mese di cessazione (non conteggiato) e il mese di maturazione del primo requisito pensionistico (pensione anticipata o di vecchiaia), nelle seguenti misure:

- n. 2 mensilità se la durata del periodo è compresa fra i 7 e i 12 mesi;
- n. 4 mensilità se la durata del periodo è compresa fra i 13 e i 18 mesi;
- n. 6 mensilità se la durata del periodo è superiore ai 18 mesi.

Con riferimento a tutto quanto precede, potranno essere accolte complessivamente fino a un massimo di 300 adesioni.

Coloro che non intendessero aderire all'opzione di cui sopra, potranno presentare domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, come previsto dall'articolo 5 che segue.

Articolo 5 Adesione al Fondo di Solidarietà

Le Parti concordano l'accesso su base volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, per un numero massimo di 1200 adesioni, per tutti coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2026 per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'AGO, fatta eccezione per coloro che maturino o abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia fino al 31 dicembre 2021.

A tutti i lavoratori che faranno richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà sulla base delle previsioni del presente accordo, verranno erogate le prestazioni straordinarie di cui al Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa presentazione, entro il termine tassativo del 31 marzo 2021 dell'allegato modulo (allegato 1), avviene con accesso al Fondo di Solidarietà e permanenza massima di 60 mesi e con esclusione reciproca di ogni obbligo di preavviso, nelle seguenti date:

- 30 giugno 2021 per una percentuale indicativa rispetto all'obiettivo del 60%,
- 31 dicembre 2021 per una percentuale indicativa rispetto all'obiettivo del 25%,
- 30 giugno 2022 per una percentuale indicativa rispetto all'obiettivo del 10%,
- 31 dicembre 2022 fino a concorrenza del 100% dell'obiettivo,

con ingresso, compatibilmente con i massimali numerici di cui sopra, nella prima finestra utile, per coloro che maturino i requisiti di legge per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà (art. 5, comma 1, lettera b) Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014) entro ciascuna delle date sopra indicate.

Coloro che non avessero aderito all'opzione di cui all'art. 4 che precede, potranno accedere al Fondo di Solidarietà a partire dalla finestra del 30 giugno 2022, secondo le modalità, i criteri e le condizioni di cui al presente articolo.

Fermo quanto sopra evidenziato, le Parti condividono che l'adesione al Fondo di solidarietà debba assumere carattere prioritario nei confronti della categoria dei Quadri Direttivi. Pertanto, sono definiti i seguenti bacini di individuazione dei lavoratori interessati all'esodo:

- lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi in possesso dei requisiti previdenziali per l'accesso alla prestazione straordinaria del Fondo di Solidarietà, per una percentuale non inferiore al 40%;
- lavoratori appartenenti alle Aree professionali in possesso dei requisiti previdenziali per l'accesso alla prestazione straordinaria del Fondo di Solidarietà, per una percentuale non inferiore al 40%.

Nell'ambito di ciascuno dei bacini sopra definiti, le domande saranno accolte secondo il seguente ordine di priorità progressiva:

- lavoratrici/lavoratori portatori di handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge n. 104/92 o che assistono con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge 104/92 – un parente con handicap in condizioni di gravità, nonché i lavoratori assenti da almeno sei mesi, alla data di sottoscrizione del presente accordo, per malattia debitamente certificata e documentata;
- maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;
- e, in via subordinata, della maggiore età anagrafica.

Qualora detti criteri non siano sufficienti si farà ricorso alla maggiore tempestività nella presentazione del modulo di cui al presente articolo.

In deroga ai criteri sopra elencati, l'Azienda si riserva – per ragioni tecnico-organizzative-produttive e gestionali – la facoltà di far accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo una percentuale compresa fra il 5% e il 7 % dei lavoratori (da ricomprendersi nella platea definita all'art. 3) in possesso dei necessari requisiti, che verranno inseriti nella finestra dalla stessa individuata fra quelle disponibili, ferma restando la permanenza massima al Fondo di 60 mesi.

L'azienda comunicherà agli interessati, tempestivamente e comunque nei tempi tecnici necessari, l'esito della domanda, con l'indicazione della finestra di uscita ovvero il mancato accoglimento della stessa.

Articolo 6 Trattamenti economici e normativi accessori per coloro che aderiscono al Fondo di Solidarietà

1. Incentivo

Al personale che chiede di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà riconosciuta in caso di accoglimento della domanda di accesso, una incentivazione all'esodo sotto forma di erogazione mensile lorda, da quantificarsi nella misura necessaria a garantire – in cumulo alle prestazioni rateali straordinarie del fondo di cui all'art. 5 del Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014 – un trattamento netto economico pari al 85 % della retribuzione netta dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno (secondo le modalità già identificate nell'accordo del 23 dicembre 2016).

Tale incentivo troverà erogazione per il periodo di effettiva permanenza al Fondo di Solidarietà.

2. Fondi di Previdenza

Per tutti coloro che accedono al Fondo di Solidarietà, le Aziende garantiscono il versamento rateale dei contributi datoriali al Fondo pensionistico integrativo di appartenenza secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà.

Gli aderenti al Fondo di Solidarietà potranno variare la linea di investimento con le stesse modalità del Personale in servizio.

In alternativa alla prosecuzione del versamento dei contributi al Fondo pensionistico integrativo, potrà essere riconosciuto, a richiesta del dipendente interessato, un importo pari alla contribuzione complessiva a carico dell'Azienda per la forma pensionistica integrativa cui il dipendente aderisce, secondo la misura vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà, calcolato convenzionalmente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto al percepimento del trattamento pensionistico A.G.O.

Tale importo viene erogato a titolo di incentivazione all'esodo e ad integrazione del trattamento di fine rapporto; a tal fine verrà presa a riferimento l'ultima retribuzione annuale utile ai fini del TFR percepita dall'interessato al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.

3. Prestazioni e coperture sanitarie

Le Parti firmatarie del presente Accordo convengono sul fatto che le coperture assistenziali fornite dalle rispettive forme di assistenza sanitaria integrativa ai dipendenti siano in vigore anche durante tutto il periodo in cui le singole risorse permangono all'interno del Fondo di Solidarietà, alle stesse condizioni in essere per il personale dipendente.

Qualora il contributo aziendale alla copertura sanitaria fosse erogato in forma di percentuale sulla retribuzione, sarà presa a riferimento l'ultima retribuzione imponibile percepita dall'interessato al momento dell'accesso al Fondo di Solidarietà.

4. Condizioni finanziarie e bancarie

A tale proposito si conferma quanto previsto nell'Accordo del 10 gennaio 2019.

Al momento dell'effettivo pensionamento tali condizioni verranno parificate, a quelle tempo per tempo applicate al Personale in quiescenza.

5. Polizza Infortuni extra professionali

Per gli infortuni extra professionali continuerà ad essere riconosciuta a ciascun interessato la polizza prevista per il personale in servizio dalle rispettive aziende per la durata della permanenza nel Fondo stesso.

6. Altre agevolazioni

Ai lavoratori confluiti nel Fondo di Solidarietà, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo medesimo, vengono corrisposte, ove previste, le provvidenze relative ai familiari a carico portatori di handicap secondo le normative vigenti per il personale in servizio, secondo la disciplina di cui all'art. 2.3.2 "Provvidenze per coniugi o figli disabili" del Contratto di Secondo livello – parte seconda – del 10/01/2019.

Qualora le regole aziendali prevedano che il pagamento del premio di fedeltà per i soli ratei interi maturati fino al 30 giugno 2013 sia effettuato all'atto del pensionamento, lo stesso sarà anticipato in occasione dell'accesso al Fondo di Solidarietà, e, ferme restando le richiamate regole, senza l'applicazione delle eventuali previsioni di assorbimento con forme di incentivo.

In caso di decesso del lavoratore durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà le Aziende si impegnano a riconoscere un importo complessivo lordo di € 30.000,00 a favore degli aventi causa, secondo le norme legali vigenti in materia di TFR (art 2120, 2122 c.c.).

Nei confronti del personale esodato troveranno applicazione le previsioni di cui agli art. 2.2 del Contratto di secondo livello – parte seconda del 10 gennaio 2019 in merito alle borse di studio per i figli studenti dei lavoratori.

7. Ripristino a tempo pieno del Personale a Part Time

In riferimento al Personale a part-time che accedesse volontariamente alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà secondo le previsioni del presente Accordo, le Aziende accoglieranno le domande di ripristino del rapporto di lavoro a full time per l'ultimo mese intero precedente le dimissioni.

Articolo 7 Fruizione di ferie, festività soppresse e banca ore

Il personale aderente al Fondo di Solidarietà e all'opzione cd "quota 100" dovrà fruire integralmente delle ferie, delle festività soppresse e della banca ore, così da non presentare residui al momento della cessazione.

Articolo 8 Definizioni

Ai fini del calcolo del trattamento netto di cui all'art. 6.1, verrà presa in esame la Retribuzione Netta a valere sulla Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) intesa come la somma delle voci retributive fisse (da Contratto Nazionale e di origine aziendale), con esclusione di quelle non ricorrenti e variabili (es. Premio Aziendale, Sistema Incentivante e Bonus) e di ogni importo riconosciuto a diverso titolo (es.: rimborso spese, indennità, ecc.).

Si definisce mensilità un dodicesimo della R.A.L.

Articolo 9 Raccolta ecocert

Allo scopo di consentire l'individuazione del personale interessato dalle previsioni di cui al presente verbale, le Parti stabiliscono che ciascun dipendente nato entro il 31 dicembre 1968 dovrà consegnare il proprio modello ECOCERT a Risorse Umane entro e non oltre la data del 31 marzo 2021 unitamente all'allegato 3 - questionario previdenziale, debitamente compilato e sottoscritto. L'invio dell'Ecocert, nel termine indicato, potrà avvenire anche successivamente all'invio della domanda di adesione al Fondo di Solidarietà o di adesione all'opzione cd "quota 100".

I dipendenti nati dal 1° gennaio 1969 che ritengano di essere in possesso dei requisiti, potranno comunque fornire la modulistica di cui ai punti che precedono debitamente compilata e sottoscritta.

Da parte aziendale verrà tempestivamente fornita al personale interessato ogni informazione ed istruzione utile per adempiere agli obblighi (in termini di consegna dei dati e corretta e completa compilazione dei documenti) scaturenti dal presente accordo.

Articolo 10 Formalizzazione delle risoluzioni consensuali

Tutte le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro effettuate ai sensi del presente accordo verranno formalizzate davanti alla Commissione Paritetica di Conciliazione istituita ai sensi del Ccnl di settore con accordo a sensi degli artt. 410 e seguenti c.p.c. a definizione di ogni questione concernente il rapporto di lavoro.

A tale riguardo sarà prevista una prima data per le conciliazioni entro il 15/06/2021; successivamente verrà comunicato un idoneo piano di distribuzione delle conciliazioni coerente con le date delle finestre individuate all'articolo 5 che precede e che tenga conto delle restrizioni derivanti dalla situazione emergenziale in atto.

Articolo 11 Modifiche normative al sistema previdenziale nazionale per gli aderenti al Fondo di Solidarietà

Le domande di accesso al Fondo di Solidarietà si intendono accolte sulla base dei requisiti pensionistici previsti al momento della presentazione delle stesse.

In caso di interventi legislativi che modifichino i requisiti legali per l'accesso al trattamento previdenziale obbligatorio ovvero pregiudichino il diritto al percepimento dei trattamenti medesimi a favore dei lavoratori che abbiano avuto accesso al Fondo di Solidarietà, e salvo che il Fondo stesso non prosegua l'erogazione delle prestazioni straordinarie stabilite dal D.M. 83486 del 28/07/2014 e successive modifiche fino alla nuova maturazione dei requisiti pensionistici, gli stessi avranno diritto a rientrare in servizio - nello stesso ambito territoriale e con il medesimo trattamento economico e contributivo spettante al momento dell'accesso al Fondo di solidarietà - fino alla prima maturazione del diritto al percepimento della pensione. Le Aziende si riservano di collocare i lavoratori in aspettativa retribuita per l'intero predetto periodo.

Nel caso di interventi legislativi che determinassero uno slittamento della finestra di accesso al trattamento previdenziale obbligatorio (definito sulla base della normativa di legge vigente all'atto della domanda di accesso al Fondo), prima dell'effettivo accesso al Fondo stesso, da parte aziendale è espressa la disponibilità, ancorchè sia già intervenuta la conciliazione in sede protetta delle risoluzioni consensuali:

- ove lo slittamento della finestra non comporti il superamento del limite massimo di 60 mesi di permanenza nel Fondo, a sostenere il maggior onere derivante da tale slittamento;
- ove lo slittamento della finestra comporti il superamento del limite massimo dei 60 mesi di permanenza nel Fondo, a consentire l'accesso ad una diversa finestra di accesso al Fondo fra quelle individuate all'art. 5;

- ove lo slittamento della finestra, oltre a comportare il superamento del limite massimo dei 60 mesi, renda impossibile l'accesso al Fondo, a mantenere in servizio il personale interessato.

Resta inteso che, a fronte di modifiche normative che recassero una sostanziale penalizzazione dei trattamenti previdenziali pubblici, in via preventiva rispetto all'accesso al Fondo, l'Azienda consentirà il ritiro della domanda di accesso al Fondo stesso ad esito degli accertamenti tecnici sulla presenza effettiva di sostanziali penalizzazioni.

Le Parti si danno atto che, in caso di anticipazione della decorrenza pensionistica per il lavoratore che abbia già avuto accesso al Fondo di Solidarietà, esso è impegnato ad accedere alla data conseguente alla modifica che verrà individuata dall'Ente previdenziale, indipendentemente dalla data precedentemente definita.

Le Parti si danno da ultimo atto che in ogni caso coloro che hanno aderito al Fondo di Solidarietà non avranno interruzione fra le prestazioni del Fondo stesso e il percepimento della pensione. Resta comunque fermo il termine massimo di 60 mesi di permanenza al Fondo di Solidarietà.

Articolo 12 Ricambio generazionale

Le Parti si danno atto che nell'ottica di favorire un ricambio generazionale a fronte del raggiungimento dell'obiettivo di 1.500 uscite, si procederà a un numero di assunzioni nel rapporto 1 a 2, a partire dal 2021, in correlazione, su base annuale, con le uscite realizzate. Nel corso dell'anno 2021 sarà effettuato un numero di assunzioni pari a 450; entro il 2022 saranno effettuate un numero di assunzioni pari a 250; entro il 2023 si provvederà a completare le 50 assunzioni mancanti.

Sarà in ogni caso privilegiato il ricorso al contratto di apprendistato.

Nella distribuzione delle risorse si presterà particolare attenzione alle esigenze della rete commerciale, tenendo conto in generale di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive delle strutture del Gruppo Banco BPM.

Articolo 13 Fasi di verifica

Le Parti si incontreranno entro la data del 15 aprile 2021 per verificare i livelli di adesione al pensionamento tramite l'opzione cd. "quota 100" e al Fondo di Solidarietà.

Nell'ambito di tale incontro, ad esito della disamina delle adesioni volontarie al piano sulla base di quanto definito dal presente accordo, le Parti:

- valuteranno specifiche misure da adottare per raggiungere il numero complessivo di 1.500 uscite, qualora il numero delle stesse fosse inferiore;
- si incontreranno per una valutazione congiunta qualora invece si dovesse pervenire ad un numero di richieste superiore al numero complessivo di 1.500.

Sono inoltre previsti incontri semestrali di confronto per verificare e monitorare l'andamento delle assunzioni di cui all'art. 12 che precede, anche in relazione a quanto previsto nel verbale di riunione sottoscritto in data odierna. Tali verifiche avranno ad oggetto anche la distribuzione territoriale dei lavoratori assunti.

Articolo 14 Disposizioni finali

Le Parti si danno atto e riconoscono che il presente Accordo realizza le condizioni di cui al Decreto Interministeriale 28 luglio 2014 n° 83486 e di aver espletato tutte le relative procedure contrattuali e sindacali.

Banco BPM

anche in qualità di Capogruppo

Delegazione Sindacale - Gruppo Banco BPM

FABI FIRST CISL FISAC CGIL UILCA UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB

Allegato 1

Spett.le Azienda

.....

Il/la sottoscritto/a
Nato/ail.....
matricola n°in servizio presso.....

constatato

- che con l'accordo stipulato in data l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali si sono date atto di aver concluso le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui all'art. all'art. 5 del Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014;
- che maturerà alla data del i requisiti previsti dalla legge per il diritto al trattamento pensionistico AGO;

dichiara

in adesione volontaria al citato accordo per coloro che, cessato il rapporto di lavoro con l'Azienda, fruiscono degli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà",

- la volontà irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alla data di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità. Tale data verrà confermata in via definitiva dall'Azienda sulla base delle previsioni del citato accordo;
- di accettare tutte le condizioni e i termini previsti dall'accordo citato e dal Decreto interministeriale 83486 del 28/07/2014 per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà,

chiede:

in relazione alla liquidazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito

- la prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale a cui è attualmente iscritto/a
- la non prosecuzione detto versamento

impegnandosi a dare immediata comunicazione all'Azienda della eventuale, successiva instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro;

dichiara:

- di mantenere l'iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale ai sensi dell'accordo del
- di non mantenere l'iscrizione alle forme di assistenza sanitaria aziendale previste a favore del personale in servizio.

dichiara:

- di mantenere l'adesione al Fondo integrativo di previdenza aziendale, con versamento del contributo secondo le attuali previsioni.
- di non mantenere l'adesione al Fondo integrativo di previdenza aziendale, con versamento del contributo secondo le attuali previsioni.

dichiara:

- ai fini dell'applicazione dell'Accordo del di essere alla data corrente titolare dei permessi della L. 104/92 così come modificata dalla L. 183/2010, in quanto portatore di handicap in condizioni di gravità o in quanto presta assistenza con continuità ad un parente portatore di handicap in stato di gravità. A tale proposito, si impegna a comunicare con tempestività ogni variazione di fatto o di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni (revoca del riconoscimento dello stato di disabilità grave in caso di rivedibilità, ecc.).

dichiara:

di essere in possesso di un ecocert:

- sì
- no. Il documento sarà fornito non appena rilasciato dalle competenti strutture previdenziali, e comunque entro il 15 aprile 2021.

Data

Firma

Allegato 2

Spett.le Azienda

.....

Il/la sottoscritto/a
Nato/ail.....
matricola n°in servizio presso.....

constatato

- che con l'accordo stipulato in data l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno definito specifici trattamenti per il personale che ha maturato o maturerà entro il 31 dicembre 2021 il requisito per l'accesso alla pensione con la cd "quota 100" ai sensi dell'art. 14 della l. 26/2019;

dichiara

in adesione volontaria al citato accordo,

- la volontà irrevocabile di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alla data del 30 aprile 2021 ovvero alla data dell'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico AGO, ossia rinunciando espressamente al preavviso ed alla relativa indennità;
- di accettare tutte le condizioni e i termini previsti dall'accordo citato,

dichiara:

di essere in possesso di un ecocert:

- sì
- no. Il documento sarà fornito non appena rilasciato dalle competenti strutture previdenziali, e comunque entro il 15 aprile 2021.

dichiara:

di avere in corso una pratica di aggiornamento della propria posizione previdenziale:

- sì
- no

- di essere disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

si impegna:

a comunicare tempestivamente all'azienda qualsiasi variazione rispetto alle predette dichiarazioni.

Data

Firma

Allegato 3

QUESTIONARIO PREVIDENZIALE

Il/la sottoscritto/amatricola
..... Azienda codice fiscale
.....

DICHIARA

- di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di
(indicare attuale datore di lavoro)

- di aver lavorato alle dipendenze di terzi con regolare iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'INPS, prima di risultare dipendente dell'attuale datore di lavoro, nei seguenti periodi:
.....
.....
.....
.....
.....

- di aver svolto attività lavorativa con iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi presso l'Inps:
 - o Artigiano nei seguenti periodi:
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
 - o Commerciante nei seguenti periodi:
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
 - o Coltivatore diretto nei seguenti periodi:
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)

- di aver svolto attività lavorativa con contribuzione presso enti di previdenza obbligatoria diversi dall'Inps, non compresi nel precedente punto, nei seguenti periodi:
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)
..... (ricongiunzione SI / NO) (con liquidazione di una pensione SI / NO)

- di aver provveduto al riscatto di contribuzione omessa o caduta in prescrizione:
 - o tipologia periodo
 - o tipologia periodo

- di essere autorizzato dall'ente previdenziale (Inps/Inpdap) ai versamenti volontari
 - o autorizzazione data

- di aver svolto il servizio militare o servizio equiparato
 - o richiesta di accredito figurativo all'Inps per il periodo
- di poter far valere periodi di congedo di maternità e/o parentale:
 - o periodo
 - o periodo
- di aver conseguito una laurea
 - o e di aver già chiesto il riscatto del periodo con autorizzazione al versamento in data
 - o e di aver completato il relativo versamento contributivo, con autorizzazione al versamento in data
- di aver svolto attività lavorativa all'estero (allegare il mod. E 205)
 - o Stato periodo
 - o Stato periodo
- di essere titolare di assegno/pensione di invalidità (allegare mod. TE 10)
 - o tipo prestazione decorrenza
- di essere non vedente con diritto a quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9 c. 2 della Legge 113/85 (allegare il Verbale rilasciato dalla Asl)
- di essere non vedente e di voler perfezionare il requisito di vecchiaia a 50 anni se donna o 55 anni se uomo ricorrendone i requisiti contributivi (ovvero di poter far valere almeno dieci anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità)
- di essere lavoratore sordomuto e/o con invalidità superiore al 74% con diritto, per ogni anno di servizio, al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini della pensione e all'anzianità contributiva, con un tetto massimo di 5 anni, come previsto dall'art. 80 comma 3 della L. 388/2000 (allegare il Verbale di accertamento sanitario rilasciato dalla Asl)
 - o periodo
- di essere stato iscritto a forme previdenziali obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratori precoci)
 - o periodo
- altre eventuali informazioni utili per determinare la posizione previdenziale
 -
 -
 -

Data

Firma.....